



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 32
del Consiglio dei Sindaci

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra la Comunità Valsugana e Tesino e il Comune di Ronchi ai sensi dell'art. 35 della L.R. 2/2018 e dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 per lo svolgimento di attività di committenza ausiliarie per l'opera "Nuova caserma dei Vigili del fuoco volontari di Ronchi Valsugana. - Codice CUP: J31B21000110007".

L'anno duemilaventicinque addì ventuno del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana e nella stanza virtuale in videoconferenza, si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Comunità Valsugana e Tesino

Presenti i signori:

CLAUDIO CEPPINATI	Presidente
GIORGIO MARIO TOGNOLLI	Sindaco di Bieno
MARTINA FERRAI	Sindaco di Borgo Valsugana
CESARE CASTELPIETRA	Sindaco di Carzano
ALBERTO VESCO	Sindaco di Castel Ivano
LUCIO MURARO	Sindaco di Castello Tesino
LEONARDO CECCATO	Sindaco di Cinte Tesino
CLAUDIO VOLTOLINI	Sindaco di Grigno
EDY LICCIARDIELLO	Sindaco di Ospedaletto
OSCAR NERVO	Sindaco di Pieve Tesino
CORRADO GIOVANNINI	Sindaco di Roncegno Terme
FEDERICO MARIA GANARIN	Sindaco di Ronchi Valsugana
GIAMPAOLO BONELLA	Sindaco di Telve di Sopra
DANIELA CAMPESTRIN	Sindaco di Torcegno

Assenti:

DIEGO MARGON	Sindaco di Novaledo
SERGIO ZANGHELLINI	Sindaco di Samone

LORENZA ROPELATO

Sindaco di Scurelle

MATTEO DEGAUDENZ

Sindaco di Telve

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Sonia Biscaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Claudio Ceppinati nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra la Comunità Valsugana e Tesino e il Comune di Ronchi ai sensi dell'art. 35 della L.R. 2/2018 e dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 per lo svolgimento di attività di committenza ausiliarie per l'opera "Nuova caserma dei Vigili del fuoco volontari di Ronchi Valsugana. – Codice CUP: J31B21000110007".

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Premesso che:

Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo, è entrato in vigore con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023;

L'art. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;

Ai sensi dell'art. 225, 3 comma, del medesimo D.Lgs. 36/2023, il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;

La Comunità Valsugana e Tesino è attualmente iscritta nell'elenco, istituito presso l'ANAC, delle stazioni appaltanti qualificate, per il livello di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 63 del D.Lgs 36/2023 per quanto riguarda gli appalti di lavori;

Ai sensi dell'art. 62, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie ... per una o più stazioni appaltanti;

Preso atto che il Comune di Ronchi deve procedere all'affidamento dei "Lavori di realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco volontari di Ronchi Valsugana" per un importo presunto dei lavori pari ad Euro 1.209.694,42, e che con nota prot. 13545 dd. 01.10.2025, ha richiesto alla Comunità di Valle la disponibilità ad espletare la gara di appalto di tali lavori.

Ritenuto di mettere a disposizione l'Ufficio competente della Comunità, che fa a capo al Settore Urbanistica e Lavori Pubblici, per fornire al Comune di Ronchi Valsugana l'attività di committenza ausiliaria richiesta, anche in considerazione del fatto che l'espletamento della procedura di gara in parola sarà considerata ai fini della qualificazione effettiva della Comunità Valsugana e Tesino come stazione appaltante ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 36/2023 e delle ulteriori disposizioni contenute dal Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.

Valutata l'opportunità, nelle more della definizione di un disciplinare che regoli i rapporti generali fra la Comunità e i Comuni del territorio per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria previste dall'art. 62 del D.Lgs. 36/2023, di predisporre uno schema di convenzione, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 2/2018, volto a definire gli accordi fra la Comunità e il Comune di Ronchi Valsugana per la specifica opera "Lavori di realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco volontari di Ronchi Valsugana".

Esaminato lo schema di convenzione predisposto dal Settore Urbanistica e Lavori Pubblici, secondo il documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di integrale approvazione, in quanto rispondente alle finalità sopra descritte.

Visti:

- Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78" e s.m.;
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- la L.P. 3/2006, come da ultimo modificata dalla L.P. n. 7 di data 06 luglio 2022;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006, così da ultimo modificata con la L.P. n. 7/2022;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
- il decreto del Commissario n. 3 dd. 11.01.2022, con il quale è stato individuato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario Generale dell'Ente;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 30 dd. 12.12.2024, ad oggetto: "Approvazione del D.U.P. 2025-2027, del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).";
- il decreto del Presidente n. 169 dd. 30.12.2024, ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – P.E.G. parte finanziaria";
- il decreto del Presidente n. n. 51 di data 27.03.2025, dichiarato immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2025 del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino.";
- il decreto del Presidente n. 102 dd. 01.07.2025, con il quale sono stati nominati i Responsabili di Settore della Comunità Valsugana e Tesino.

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegato al presente provvedimento.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio dei Sindaci, come disposto dall'art. 16 della L.P. 3/2006, come sostituito dall'art. 5 della L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022.

Preso atto della votazione riportata nell'allegato formante parte integrale e sostanziale del presente provvedimento,

DELIBERA

1. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, lo schema di convenzione tra la Comunità Valsugana e Tesino e il Comune di Ronchi Valsugana ai sensi dell'art. 35 della L.R. 2/2018 e dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 per lo svolgimento di attività di committenza ausiliarie per l'opera "Lavori di realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco volontari di Ronchi Valsugana", il quale viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici per la sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 1;

Ai sensi dell'art. 4, comma IV, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Claudio Ceppinati</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>dott.ssa Sonia Biscaro</i></p>
---	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività
- esito della votazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.